



SPORT E SOGGETTI FRAGILI: DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE*

Giangabriele Agrifoglio¹

Abstract: Il lavoro analizza l'evoluzione dell'attività sportiva per soggetti disabili, soffermandosi in particolare sulle problematiche riguardanti lo svolgimento di attività sportive rischiose da parte dei soggetti con disabilità psichica; problematiche, queste, che attengono al rapporto tra la tutela della salute intesa come interesse della collettività e la tutela della salute intesa come diritto alla ricerca della felicità, che coinvolgono peraltro la questione dei limiti agli atti di disposizione del proprio corpo, e che vengono risolte attraverso un continuo dialogo tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

The essay analyses the evolution of sports activity for disabled people, focusing in particular on the problems concerning the performance of risky sports activities by people with mental disabilities. Focusing on those critical point, it is possible to explore also some profiles regarding the relationship between the protection of health understood as the interest of the community and the protection of health understood as the right to the pursuit of happiness, which also involve the question of the limits to disposition of own's body, and which are resolved through a continuous dialogue between the sporting system and the state system.

Keywords: attività sportiva – disabilità – tutela della salute – valore sociale dello sport – inclusività

sports activity – disability – health protection – social value of sport – inclusiveness

Summary: 1. Considerazioni introduttive - 2. Il disabile come “soggetto debole”: i mobili confini tra tutela delle aspirazioni ed esigenze di protezione - 3. La tutela della salute dell'atleta disabile: tra ordinamento sportivo e ordinamento statale - 4. Conclusioni

1. Considerazioni introduttive

Tra le c.d. attività realizzatrici della persona umana rientra oggi senza dubbio l'esercizio di un'attività sportiva, sia essa praticata in forma agonistica, come attività professionistica, dilettantistica o amatoriale, sia essa praticata in forma ludica, come semplice attività motoria; non a caso se l'art. 165 del Trattato sul

* Il lavoro costituisce la rielaborazione della Relazione tenuta a Palermo il 28 ottobre 2022 nell'ambito del Convegno organizzato dall'Università degli Studi di Palermo su “Fragilità e diritto”.

¹ Professore Associato di diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo.



Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) afferma che l'azione dell'Unione è intesa “a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive”, la Comunicazione della Commissione europea del 2011 (*Sviluppare la dimensione europea dello sport*) promuove e valorizza tanto il “ruolo sociale” che la “dimensione economica” dell'attività sportiva come “strumento per contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”².

Eppure, tale concezione inclusiva del fenomeno sportivo è relativamente recente, dato che viceversa sino alla seconda metà del '900 lo sport viene tradizionalmente considerato come attività esclusiva, riservata a determinate categorie di soggetti (soggetti che avevano il tempo, le possibilità economiche, nonché le doti fisiche considerate essenziali per praticare le attività sportive); basti considerare che risale soltanto al 1976 la “Carta europea dello sport” per tutti adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la quale si afferma per la prima volta che “ciascuno ha diritto di praticare lo sport”³.

Parlare di sport e soggetti fragili, specialmente là dove con il termine soggetti fragili ci si fosse riferito alle persone disabili, avrebbe rappresentato sino ad allora un vero e proprio ossimoro; l'esercizio dell'attività sportiva richiede resistenza fisica e psichica; tutto il contrario della fragilità.

Nel suo significato tradizionale lo sport indica infatti un'attività agonistica (di giochi a base di *agon* avrebbe parlato Caillois⁴) volta al conseguimento della vittoria sui propri avversari attraverso il raggiungimento della massima *performance*; l'atleta sin dall'antichità è considerato come l'incarnazione dell'uomo sano e vigoroso capace non soltanto di superare i propri limiti fisici e psichici ma soprattutto di superare tutti i suoi avversari; non a caso d'altronde il termine *áthlos* deriva da lotta e quasi tutte le attività sportive dell'antichità erano, per così dire, propedeutiche alla guerra.

Basti pensare che, contrariamente a quanto affermato dal creatore delle Olimpiadi moderne, Pierre de Coubertin, per i greci, come ricorda Eva Cantarella⁵, l'importante non era partecipare ma vincere; la vittoria era la prova del valore sociale e fisico e chi non riusciva a primeggiare provava una tale vergogna – scrive Pindaro – da tornare a casa “*per obliqui sentieri nascosti*”⁶.

A parte l'eccezione degli *Heràia*, i giochi Erei o Ereidi, i quali rappresentano la prima competizione di atletica femminile che si svolgeva nello stadio di Olimpia, probabilmente nello stesso anno delle Olimpiadi e delle atlete spartane, le quali potevano praticare attività sportive, alle donne era severamente proibito non soltanto partecipare ai veri e propri giochi olimpici inaugurati nel 776 a.C. ma persino assistervi, se sposate.

Ovviamente, nessuno spazio avrebbe potuto trovare in tale clima una attività sportiva per i soggetti disabili; così come la guerra anche lo sport era a essi negato; per non parlare delle leggende legate al

2 V. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, in www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=DA.

3 V. www.coni.it.

4 R. CAILLOIS, *I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine*, Bologna, III ed. 2004, p. 5.

5 E. CANTARELLA, *Il doping nell'antica Grecia. Invocare la dea della magia*, in www.corriere.it, 5 agosto 2008.

6 Pitica VIII, vv. 85-86.



mondo spartano secondo le quali ai neonati disabili veniva negata persino la vita⁷.

E tuttavia non mancano anche nel mondo greco episodi leggendari, vere e proprie eccezioni, che hanno visto come protagonisti soggetti disabili i quali, pur essendo stati considerati come inidonei al combattimento, hanno tuttavia assunto un ruolo fondamentale nelle battaglie alle quali parteciparono: e se è vero che non soltanto la storia, ma anche le storie, sono maestre di vita, tali storie insegnano come la diversità possa costituire una risorsa quando viene accolta dalla società, laddove può ritorcersi a danno di quest'ultima ove, viceversa, ne venga esclusa.

Due le vicende che possono qui ricordarsi.

La prima, che rappresenta una eccezione per così dire in positivo, è quella legata alla leggenda di Tirteo narrata da Pausania, secondo la quale gli Spartani, “trovandosi a dura prova nella guerra contro i Messenî, sono costretti a chiedere aiuto, secondo il responso dell'oracolo, agli Ateniesi, i quali, non potendo non obbedire all'oracolo e non volendo, d'altra parte, aiutare Sparta, mandano un poeta zoppo; ma questi seppe, attraverso i suoi canti, animare gli Spartani alla vittoria, ottenendo addirittura la cittadinanza Spartana”⁸. Tirteo, dunque, pur non potendo combattere, attraverso una “diversa abilità” riesce a diventare protagonista della vittoria.

La seconda rappresenta una eccezione, per così dire, in negativo. Efialte di Trachis, il quale viene rifiutato dalle truppe spartane di Leonida poiché (così si narra tradizionalmente) non è in grado di sollevare uno scudo a causa della sua inabilità, si vendica facendo aggirare l'esercito spartano dalle truppe persiane. Un esempio, si ripete, che insegna come l'escludere, il “maltrattare” il diverso possa ritorcersi in un danno per la *polis* e per la società.

Anche nella storia contemporanea non mancano episodi nei quali soggetti ‘disabili’ sono diventati esempi di forza per la società, assurgendo a veri e propri simboli di coraggio e di patriottismo; si pensi, ad esempio, ad Enrico Toti, primo bersagliere disabled (famoso peraltro per aver compiuto numerosi viaggi con una bicicletta dotata di un solo pedale), il quale, secondo la leggenda, gettò la sua stampella verso le linee nemiche prima di morire, divenendo così uno dei simboli italiani della prima guerra mondiale⁹.

A parte tali eccezioni bisognerà però attendere, come si diceva, la fine della seconda guerra mondiale

7 Cfr. al riguardo, A. CORTELLINI, *La società e i disabili. Dall'antichità ai nostri giorni*, in <https://anffascremona.files.wordpress.com/2014/12/tesi-annarosa-cortellini-la-societa-e-i-disabili.pdf>, la quale ricorda come “in Grecia era diffusa l'idea che solo il kalos (il bello) fosse compatibile con l'agathos (il buono). Fatta questa premessa, anche le regole imposte da Licurgo a Sparta risultano giustificabili. “I genitori non avevano diritto di allevare i figli, ma dovevano portarli in un luogo chiamato tesche, dove gli anziani esaminavano il bambino: se lo vedevano sano e robusto ne disponevano l'allevamento e gli assegnavano in anticipo una porzione di terreno demaniale; se invece lo trovavano gracile e malfatto, ordinavano che fosse gettato in una voragine del monte Taigeto, detta Apotete. Non conveniva infatti né alla polis né al bambino stesso che fosse lasciato crescere per restare sempre debole e dal fisico infelice. [...]” (Plutarco, “Le vite”). Tale tesi tuttavia non è stata supportata da scavi archeologici ed è stata smentita dallo studio dell'antropologo Tehodoro Pitsios della Facoltà di Medicina di Atene, il quale ha appurato che tutti i resti umani ritrovati nell'area del monte Taigeto appartenevano a individui di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

8 V. *Descrizione della Grecia di Pausania nuovamente dal testo greco tradotta da A. Nibby*, in www.liberliber.it. (IV, 15-16).

9 V. www.itinerarigrandeguerra.it.



per potersi parlare di una promozione dell'attività sportiva per disabili; sino ad allora l'attività sportiva veniva concepita più che come fattore di aggregazione sociale e di promozione della salute fisica e psichica dell'individuo, come attività volta a esaltare *“la sanità della stirpe e le virtù della razza”*¹⁰.

Per parlare di una vera e propria attività sportiva per disabili occorre dunque partire dall'opera del neurochirurgo Ludwig Guttmann, il quale nel 1944 creò a Stoke Mandeville uno dei primi centri europei per la cura e per la riabilitazione di soggetti affetti da lesione spinale.

La guerra e la sua ferocia avevano comportato infatti una sempre maggiore accettazione della disabilità, dato che in molte, troppe famiglie, il reduce era spesso divenuto disabile a causa delle mutilazioni subite. Disabile che iniziava dunque a essere considerato non più come soggetto 'diverso' (di volta in volta trascurato, deriso o per converso temuto con sacro rispetto) ma come componente della famiglia e della società.

L'obiettivo allora preso di mira dallo scienziato era stato quello di contribuire, attraverso la pratica dell'attività sportiva, al miglioramento delle capacità motorie e dunque della qualità di vita degli ex membri delle forze armate britanniche, divenuti paraplegici durante la Seconda Guerra Mondiale; un obiettivo, dunque, fondamentalmente terapeutico.

Ai primi giochi di Stoke Mandeville parteciparono soltanto sedici ex militari che gareggiarono nella disciplina del tiro con l'arco; tuttavia da lì a poco ci si rese conto che i benefici fisici non erano gli unici legati alla pratica dello sport, dato che molteplici erano i benefici sociali legati all'organizzazione dei giochi; essa infatti contribuiva all'instaurazione di maggiori relazioni sociali da parte dei soggetti disabili nonché a una loro migliore integrazione nella società.

Se Guttmann era stato il primo a utilizzare lo sport come terapia per i soggetti affetti da lesioni al midollo spinale, fu Antonio Maglio, vicedirettore dell'Inail nonché primario del centro Paraplegici di Ostia “Villa Marina” istituito nel 1957, ad ampliare notevolmente i programmi moltiplicando le attività fisiche attraverso l'introduzione di numerose discipline sportive e utilizzando lo spirito agonistico quale sprone a reagire e a ritrovare se stessi e le proprie abilità in una società ancora carica di pregiudizi spesso conseguenza di confinamento e di rifiuto della persona disabile: nuoto, pallacanestro, tennistavolo, lancio del peso, lancio del giavellotto, tiro con l'arco, scherma e corsa in carrozzina furono pertanto aggiunti nei programmi terapeutici per disabili.

Fu proprio Antonio Maglio a proporre a Guttmann di organizzare i giochi di Stoke Mandeville nel contesto delle Olimpiadi di Roma del 1960: nacquero così le prime Para-Olimpiadi ove non a caso il termine “para”, inizialmente riferito al lemma “paraplegico”, veniva riferito alla circostanza che tali olimpiadi venissero disputate in “parallelo” con i Giochi Olimpici per normodotati.

Proprio in occasione delle Olimpiadi di Roma nacque dunque la Federazione Internazionale dei Giochi di Stoke Mandeville (ISMGF), che però si limitava all'organizzazione di giochi per atleti affetti da patologie del midollo spinale; ben presto però altre categorie di disabili, come amputati, ciechi e cerebrolesi, fondarono delle associazioni per poter partecipare anch'esse ai giochi, con la conseguenza che tale fenomeno aumentò in maniera esponenziale coinvolgendo una sempre più vasta platea di persone.

10 F. FABRIZIO, *Introduzione*, in *Sport e fascismo*, (a cura di M. Canella - S. Giuntini), Milano, 2009, p. 11 ss..



Solo per fare un esempio si pensi che nel 1988 i Giochi paralimpici si svolsero a Seul (Corea del Sud), dopo le Olimpiadi per normodotati: tale evento ebbe un grande successo sia per il numero di atleti iscritti alle gare (3052 atleti provenienti da 61 nazioni) sia per il vasto pubblico che seguì le competizioni.

Si potrebbero dunque distinguere due fasi del fenomeno sociale “sport e disabilità”:

- quella nella quale lo sport ha assunto una funzione curativa-riabilitativa contribuendo peraltro a migliorare non soltanto le aspettative ma anche la qualità di vita dei soggetti disabili (si pensi ad esempio ai benefici apportati dalla c.d. corsa in carrozzina, la quale contribuisce a una più elevata competenza e velocità nell'uso della sedia a rotelle); in tale contesto l'attività sportiva ha svolto una funzione di integrazione nella società dei soggetti portatori di *handicap* facendone accettare le differenze (si pensi al significato che tale termine “integrazione” ha avuto in ambito scolastico a partire dagli anni settanta al fine di esprimere l'idea “che il compagno disabile non solo era fisicamente presente in classe, ma condivideva l'attività didattica dei compagni, integrandosi, appunto, al lavoro della classe con le dovute modifiche, riduzioni, adattamenti e il supporto dell'insegnante di sostegno”).

- quella, attuale, in cui lo sport ha contribuito alla c.d. inclusione del soggetto disabile; non a caso, a partire dalla metà degli anni Novanta, infatti, sempre in ambito scolastico, ci si cominciò a interrogare sulla valenza del termine “integrazione”, che rischiava di assumere connotati negativi, puramente compensatori, dimenticando aspetti unici legati alla persona umana, quali l'originalità, l'autenticità e la libertà. In quest'ottica è nato il termine “inclusione”, con l'intento di evidenziare una reciproca permeabilità e scambio tra alunni con potenzialità diverse all'interno di una stessa classe. In tale fase la disabilità non è più vista come un ostacolo da rimuovere bensì come diversità che può costituire una risorsa per l'intero gruppo; viene così introdotto il concetto di *Bisogno educativo speciale*¹¹.

Ed è proprio in tale ultima fase che lo sport dei disabili ha raggiunto un livello di eccellenza, arrivando addirittura a ‘competere’ non soltanto dal punto di vista mediatico e da quello economico con lo sport praticato dai c.d. normodotati, ma addirittura talora anche nei risultati agonistici (si pensi al famoso caso Pistorius¹²).

11 V. al riguardo, F. LARocca, *Integrazione/inclusione in Italia*, in AA. VV. *L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità* a cura di A. CANAVERO, 2007, p. 39.

12 Sul quale sia consentito rinviare a G. AGRIFOGLIO, *Le responsabilità del medico sportivo*, Torino, 2010, p. 23. Tale caso, divenuto noto anche in ambito giuridico in seguito ad una decisione del Tribunale arbitrale dello sport (cfr. Tribunal Arbitral du Sport, Court of Arbitration for Sport, decisione 16 maggio 2008, CAS 2008/A/1480 Pistorius v/IAAF, in http://www.rdes.it/TAS_Pistorius.pdf), ha visto come protagonista l'atleta ventiduenne Oscar Pistorius, soprannominato *the fastest thing on no leg*. Pistorius nasce con una grave malformazione che lo costringe a subire, all'età di undici mesi, l'amputazione di entrambe le gambe. Tuttavia, grazie all'uso di protesi di fibra di carbonio, denominate *cheetah flex-foot*, egli riesce non soltanto a svolgere ogni normale attività fisica, ma persino a praticare numerosi sport a livello agonistico. Dedicatosi inizialmente al rugby, alla pallanuoto, al tennis e al wrestling, approda infine all'atletica leggera, dapprima consigliatagli come terapia riabilitativa per rimediare a un infortunio, e poi praticata per scelta. In tale disciplina ottiene il titolo di campione paralimpico nel 2004, sui 200 metri piani, e nel 2008, sui 100, 200 e 400 metri piani. Nel 2004 partecipa inoltre ai campionati sudafricani di atletica leggera per normodotati ove riesce a vincere alcune competizioni. Sin dal 2005 si batte, anche legalmente, per poter essere ammesso a partecipare alle olimpiadi dei normodotati. Tuttavia, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF), con decisione n. 01/2008 respinge la sua richiesta, sostenendo che “un atleta che utilizzi queste protesi ha un vantaggio meccanico dimostrabile (più del 30%) se confrontato con qualcuno che non usi le protesi”. La partecipazione di Pistorius alle olimpiadi avrebbe costituito,



È così mutata nell'immaginario comune la visione quasi 'tragicomica' dello sport per disabili rappresentata magistralmente nel film *Amici miei* (atto secondo) dallo sguardo del Conte Mascetti, il quale, rimasto paraplegico, partecipa ad una gara in carrozzella incitato dai suoi amici.

Tale considerazione è stata infatti ormai superata da una visione 'eroica' dello sport praticato da soggetti disabili; non si tratta più "di un viaggio scontato nelle angustie, nei problemi, nel dolore, ma di una ricerca delle meraviglie del mondo dei disabili"¹³.

In tale contesto si è così passati dalla c.d. attività motoria per disabili alla 'attività sportiva' per disabili¹⁴. Ché anzi gli atleti disabili sono ormai divenuti modelli dalla notorietà planetaria ai quali perfettamente si adatta (cosa un tempo impensabile) il motto *citius, altius, fortius*, e che appaiono molto meno 'fragili' che in passato.

Non a caso una prova di tale mutamento di prospettiva è data dalla elaborazione di nuove regole di classificazione¹⁵ degli sport paralimpici; regole, queste, non più legate a profili esclusivamente medici bensì anche ad aspetti tecnico-sportivi: ciò a dimostrazione della circostanza che, come si vedrà oltre, per l'ordinamento sportivo non esistono 'disabili' bensì atleti con diverse abilità fisiche (o psichiche) da valutare in relazione alla tipologia e al contesto della specifica competizione sportiva.

I primi sistemi di classificazione prendevano infatti in considerazione soltanto categorie di *handicap*, in base alle quali gli atleti ricevevano una specifica classe basata sulla diagnosi medica, indipendentemente dalla disciplina sportiva da essi praticata¹⁶.

Attualmente, viceversa, la classe di appartenenza è legata non solo all'individuazione della specifica disabilità della persona ma soprattutto all'impatto che le varie disabilità, anche tra loro parzialmente diverse, possono avere sulla *performance* sportiva, in relazione al particolare sport di volta in volta praticato.

Ogni Federazione sportiva paralimpica ha così adottato un proprio sistema di classificazione "funzionale",

a detta della Federazione, una violazione dell'art. 144, lett. e, delle *IAAF Competition Rules* secondo il quale non è consentito all'atleta "use of any technical device that incorporates springs, wheels or any other element that provides the user with an advantage over another athlete not using such a device". Tuttavia, in sede di appello, con decisione del 16 maggio 2008 il Tribunale arbitrale dello sport ha ritenuto l'atleta idoneo a partecipare alle Olimpiadi di Pechino del 2008 sulla base della motivazione che "al momento non esistono elementi scientifici sufficienti per dimostrare che Pistorius tragga vantaggio dall'uso delle protesi". Nonostante la decisione favorevole Pistorius non è però riuscito a realizzare il tempo di qualificazione alla manifestazione olimpica.

13 C. CANNAVÒ, *E li chiamano disabili. Storie di vite difficili, coraggiose e stupende*, 2007.

14 V., <https://www.abilitychannel.tv/classificazioni-funzionali-le-categorie-paralimpiche/?cn-reloaded=1>

15 "La disciplina dello sport paralimpico si fonda sulle regole di classificazione, sugli standard internazionali che supportano le regole di classificazione e sui modelli di miglior pratica", che assumono la funzione "di consentire lo svolgimento dell'attività sportiva in presenza di un handicap assicurando al contempo il rispetto del principio di parità competitiva". V. L. SANTORO, *Le fonti*, in *Lezioni di diritto sportivo*, G. Liotta – L. Santoro, Milano, 2016, p. 38. "Le regole di classificazione mirano ad un duplice scopo: stabilire le condizioni di ammissione degli atleti alle competizioni e raggruppare gli atleti per singole classi nelle competizioni". *Ibidem*.

16 Si distinguevano in particolare sei tipi di disabilità: amputati; cerebrolesi; persone con infortuni o danni spinali (paraplegici e tetraplegici, poliometitici, persone con spina bifida e più in generale persone in carrozzina); persone con menomazioni visive (ipovedenti e non vedenti); persone con disabilità intellettiva; *les autres*.



nel rispetto di categorie generali di disabilità stabilite dal c.d. Codice della classificazione¹⁷, con il quale attribuisce un punteggio corrispondente alle funzioni che l'atleta disabile può esprimere; ciò permette ad atleti con diverse patologie di gareggiare nella stessa categoria, così come fa sì che *“uno stesso atleta possa essere giudicato idoneo a competere in una data disciplina sportiva paralimpica e non anche in un'altra, rispetto alla quale, invece, il suo handicap non determina una situazione di svantaggio rispetto ad un normodotato”*¹⁸.

Occorre poi rilevare come, sempre nell'ottica della valorizzazione dell'attività sportiva per disabili, il Comitato Paralimpico Italiano (CIP), con Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, ha ottenuto il riconoscimento formale di ente pubblico per lo sport praticato da persone disabili; esso non costituisce dunque più soltanto una Federazione che raccoglie all'interno del CONI molteplici attività sportive per disabili, avendo acquistato *“autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio”* (art. 1 d. lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017).

In tale processo di inclusione dei soggetti disabili attraverso lo sport la nuova sfida è però rappresentata dall'ingresso nel mondo dello sport, anche agonistico, dei disabili psichici; il 22 febbraio 2009, all'interno del CIP è stato infatti istituito il c.d. “Dipartimento 9” dedicato alla sperimentazione di attività sportive per soggetti con disabilità intellettive, successivamente trasformato in una autonoma Federazione Italiana

17 Gli atleti che partecipano ai Giochi paralimpici sono attualmente divisi in dieci categorie, in base al tipo di disabilità: A) Disabilità fisica - Ci sono otto differenti tipologie: 1) potenza muscolare - la forza generata da un muscolo, dai muscoli di un arto o di una parte del corpo è ridotta, per esempio a causa di una ferita spinale, della spina bifida o della poliomielite. 2) Movimento ridotto - il *range* del movimento di uno o più giunti articolari è ridotto in modo sistematico. Condizioni acute di artrite non sono incluse. 3) Perdita o *deficit* di un arto - totale o parziale assenza di ossa o articolazioni dovuta a parziale o totale amputazione, causata da malattie, traumi o *deficit* congeniti come la micromelia. 4) Differenza di lunghezza delle gambe - lunghezza differente significativa di un osso di una gamba dovuta a *deficit* o trauma. 5) Statura bassa - statura ridotta a causa delle gambe, delle braccia o del tronco più corti a causa di *deficit* muscolo-scheletrici o relativi alle strutture ossee o cartilaginee. 6) Ipertonia - l'ipertonia è una crescita abnorme nella tensione muscolare e una capacità ridotta del muscolo di distendersi. L'ipertonia può essere provocata da ferite, malattie o condizioni relative a danni al sistema nervoso centrale come una paralisi cerebrale. 7) Atassia: L'atassia consiste nella mancanza di coordinazione del movimento muscolare dovuta per esempio a una paralisi cerebrale o all'atassia di Friedreich. 8) Atetosi: l'atetosi è caratterizzata generalmente da un movimento non bilanciato, involontario, e al mantenimento difficoltoso di una postura simmetrica dovute per esempio ad una paralisi cerebrale o alla coreoatetosi. B) Disabilità visive - gli atleti appartenenti a questa categoria soffrono di disabilità visive parziali, ma sufficienti da essere considerati legalmente ciechi, o totali. Sono incluse forme di disabilità relative a una o più componenti del sistema visivo, ovvero struttura oculare, recettori, nervo ottico e corteccia visiva. Le guide per atleti con disabilità visive sono una parte essenziale della competizione, tanto che atleta e guida sono considerati una squadra. Dal 2012 anche le guide possono ricevere una medaglia in caso di podio. C) Disabilità intellettive - alla categoria appartengono atleti con significativi *deficit* nelle funzioni intellettive e limitazioni associate. Il Comitato Paralimpico Internazionale si occupa prevalentemente di disabilità fisiche, ma ad alcuni Giochi Paralimpici vi sono stati eventi per atleti con disabilità intellettive. Tuttavia i giochi olimpici speciali riconosciuti dal Comitato Olimpico internazionale sono aperti a tutte le persone con disabilità intellettive. Per quanto riguarda invece i soggetti sordi, nel 1996 il c.d. Movimento sportivo dei silenziosi si scorporò dalla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili), la quale era stata creata nel 1990 dalla unificazione delle tre Federazioni sportive competenti in materia di *handicap* (Federazione Italiana Handicappati, Federazione Italiana Ciechi Sportivi, Federazione Italiana Silenziosi d'Italia).

18 L. SANTORO, *Le fonti*, in *Lezioni di diritto sportivo*, G. Liotta - L. Santoro, Milano, 2016, p. 38.



Sport Paralimpici Disabili Intellettivo Relazionali (FISDIR) facente parte di organismi internazionali quali l'INAS (International Federation for Athletes with Intellectual Impairments) e il SUDS (Sports Union for Athletes with Down Syndrome).

2. Il disabile come “soggetto debole”: i mobili confini tra tutela delle aspirazioni ed esigenze di protezione

Il passaggio dalla pratica dell'attività motoria a fini riabilitativi a quella di attività sportiva volta al raggiungimento di *performance* anche da parte di persone un tempo guardate dal diritto soltanto come “*totalmente o parzialmente incapaci di agire*” (si pensi appunto ai disabili dal punto di vista intellettivo – relazionale, ma anche ai soggetti contemplati dall'art. 415 cod. civ., quali “*il sordo o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente*”) fa sorgere però in tale ambito alcuni interrogativi: interrogativi che impongono riflessioni tanto sul piano civilistico quanto su quello costituzionalistico in relazione ai confini tra la valorizzazione della libertà e della ricerca della felicità e le esigenze di protezione di tali soggetti, considerati tradizionalmente ‘deboli’¹⁹.

Occorre infatti tenere presente come il passaggio avvenuto a livello sociologico dall'esclusione all'integrazione e dall'integrazione all'inclusione abbia coinciso con la trasformazione dei meccanismi di protezione approntati dal diritto (e specialmente dal diritto privato) nei confronti della persona disabile.

A una visione “escludente” fatta propria dal codice civile che, attraverso gli istituti dell'interdizione e/o dell'inabilitazione, poneva i soggetti fragili in un'area di immunità ‘fuori dal diritto’²⁰ finendo per “*seppellire l'interessato dentro una specie di niente, chiuso a doppia mandata*”²¹, si è sostituita una visione ‘partecipativa’ di tali soggetti alla vita sociale che tiene conto non soltanto delle loro “aspirazioni” (art. 410 c.c.) ma anche della loro utilità sociale all'interno di una società, appunto, inclusiva, nell'ottica di un “*recupero-inserimento nella società di cui il malato continua a far parte*”²².

Un'ottica, questa, fatta propria dall'art. 26 della c.d. Carta di Nizza, secondo il quale “*l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità*”.

Proprio tale richiamo da parte della Carta di Nizza ‘all'inserimento e alla partecipazione’ ha fatto esattamente rilevare come tale documento mostri “*evidenti segni di novità proprio nel modo in cui considera i diritti della persona. L'individuo non viene riguardato come “monade” astratta, ma calato nella trama delle relazioni che lo avvolgono, e che arricchiscono di specificità i connotati individuali. L'uomo astratto cede il passo al bambino, all'anziano, alla donna, al disabile, al consumatore, al lavoratore e così via. Al riconoscimento dei diritti si affianca la prefigurazione di misure intese a*

19 V. al riguardo, sulla protezione dei soggetti deboli nel diritto privato, D. POLETTI, *Soggetti deboli*, in *Enc. dir. Annali*, VII, Milano, p. 962, ss..

20 In tal senso D. POLETTI, *op. ult. cit.*, p. 968.

21 P. CENDON, *I diritti dei più fragili. Storie per curare e riparare i danni esistenziali*, Milano, 2018, p. 42.

22 G. FERRANDO, *L'amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni*, in *Famiglia, persone, successioni*, 2010, p. 836.



*promuoverli e a renderli effettivi*²³.

Tale ottica, volta a riconoscere non soltanto il bisogno di protezione ma anche e soprattutto “*i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità*”²⁴ deve essere oggi posta alla base di quei meccanismi protettivi ma inclusivi come l'amministrazione di sostegno²⁵, i quali hanno relegato a *extrema ratio* quelli di tipo, per così dire, escludente, come l'interdizione o l'inabilitazione²⁶; l'assecondare le aspirazioni dell'interessato, in altri termini, oltre a comportare vantaggi per il singolo individuo giova alla società tutta.

Orbene, tra le aspirazioni del beneficiario contemplate dall'art. 410 c.c., per quanto qui rileva, possono rientrare i sogni legati, non soltanto alla pratica, ma al raggiungimento del successo in un determinato sport.

Non a caso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008, e ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 3 marzo 2009²⁷, all'art. 30 (*Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport*), afferma che “*gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità*” [...] “*abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione e formazione e di risorse*” (lett. b) nonché “*assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici*” (lett. c).

Nasce tuttavia una domanda: entro quali limiti l'ordinamento giuridico può consentire a un soggetto

23 G. FERRANDO, *L'amministrazione di sostegno*, cit., p. 838.

24 V. Lett. m, Preambolo della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

25 Una delle prime proposte volte all'introduzione di tale figura all'interno del codice civile si deve soprattutto al lavoro di un gruppo di studiosi coordinato da P. Cendon, il quale elaborò una proposta di riforma al codice civile disciplinante lo status dei soggetti malati di mente. Cfr., P. CENDON, *Infermi di mente e altri “disabili” in una proposta di riforma del codice civile*, in *Giur. it.*, 1988, I, p. 118; AA.VV., *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione*, a cura di P. CENDON, Napoli, 1988. Al riguardo, sull'iter che ha portato all'introduzione dell'amministrazione di sostegno v. R. BATTISTA, *L'amministrazione di sostegno. Nozioni e giurisprudenza*, <https://www.booksprintedizioni.it>. Seguirono poi molteplici proposte: il disegno di legge n. 2571 presentato alla Camera il 23 aprile 1993 (c.d. Bompiani); il disegno di legge n. 448 presentato al Senato il 21 giugno 1994 (c.d. Perlingieri); il disegno di legge n. 776 presentato al Senato il 10 agosto 1994; il disegno di legge n. 246 presentato al Senato il 10 maggio 1996; la proposta di legge n. 960 (c.d. Giacco) e quella n. 4040 (c.d. Turci) entrambe confluite nel testo unificato del relatore Maggi presentato il 7 ottobre 1998. La proposta di legge, che assorbì la trattazione di tutti i precedenti disegni di legge, la n. 2189, fu presentata in Senato il 3 luglio 2001.

26 V. C. RUFO SPINA, *La residualità dell'interdizione e dell'inabilitazione*, in *Giur. it.*, 2010, 2301 ss..

27 Sulla portata innovativa della Convenzione v., ad esempio, G. TUCCI, *La partecipazione del disabile alla vita sociale*, in questionegiustizia.it, 3/2018, secondo il quale “*essa rappresenta la prima grande iniziativa del XXI secolo in materia di diritti umani e si ispira non più alla sola idea della protezione del disabile dalle discriminazioni, di cui è stato vittima nei secoli, ma a quella della partecipazione del disabile alla vita sociale e dell'inclusione dello stesso in tutti i rapporti interindividuali come strumento di effettiva salvaguardia dell'equilibrio fisico e psichico dello stesso*”.



disabile, ed in particolare ad un disabile “intellettivo relazionale”, la pratica di determinati sport potenzialmente rischiosi per la sua e per l'altrui integrità fisica?

Tale problema si potrebbe porre per tutti gli sport potenzialmente rischiosi, da quelli c.d. a contatto eventuale a quelli tradizionalmente definiti a violenza necessaria (anche se sarebbe più indicato denominarli semplicemente sport da combattimento²⁸), nei quali lo scontro fisico tra gli agonisti è addirittura imposto dalle stesse regole del gioco; per non parlare degli sport estremi.

Se da un lato infatti la pratica di tali sport può rappresentare per “l'interessato” uno dei possibili modi di ‘realizzazione’ della persona di cui all'art. 2 della Costituzione, dall'altro essa può porsi in contrasto con l'art. 32 della Costituzione in relazione all'interesse della ‘collettività’ alla tutela della salute, nonché con l'art. 5 del codice civile, il quale proibisce gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino danni permanenti all'integrità fisica.

Ovviamente, si tratterà di volta in volta di operare un bilanciamento di interessi; bilanciamento che tenga conto dell'attuale realtà sociale nella quale il termine ‘salute’ richiamato direttamente dall'art. 32 cost. e indirettamente dall'art. 5 del c.c. si è arricchito di nuovi significati.

Il concetto di ‘salute’ non si identifica più infatti con quello strettamente medico di assenza di malattia, ma si è arricchito di un contenuto sociologico e psicologico, venendo a ricomprendere ogni aspetto della complessa personalità umana: non a caso la definizione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella di uno stato di complesso benessere psico-fisico e sociale.

Da qui la necessità di interpretare le norme costituzionali e l'art. 5 del codice civile in un'ottica che tenga conto del diritto di ciascuno alla ricerca del benessere esistenziale piuttosto che soltanto dell'interesse della collettività ad avere persone “non malate”.

In altri termini il pieno sviluppo della persona umana sarebbe impedito laddove si dovesse vietare a un soggetto disabile di realizzare i propri obiettivi di felicità esistenziale o addirittura i propri interessi economici in una disciplina sportiva sol perché ritenuta non confacente a una visione paternalistica della protezione della salute.

Tale ricerca di benessere esistenziale dovrà ovviamente essere bilanciata con la protezione della salute

28 Al riguardo sia consentito rinviare a G. AGRIFOGLIO, *Pugilato e sport da combattimento. Divieto di disporre del proprio corpo o libertà di scegliere il proprio modo di vivere?*, in *Eur. dir. priv.*, 2/2018, p. 753. ss. “Si ritiene che la definizione tradizionale di “sport a violenza necessaria” non colga l'essenza stessa di tale fenomeno giuridico, apparendo viceversa ontologicamente e metodologicamente più corretta la locuzione “sport da combattimento”, ovvero di attività sportive nelle quali la combattività, la c.d. cattiveria agonistica prevedono di necessità lo scontro fisico con l'avversario. L'uso della “violenza”, infatti, intesa “in senso prototipico come un particolare atto inflitto al soggetto contro la sua volontà, qualora esso si traduca nella restrizione più o meno improvvisa della libertà di disporre di sé e del proprio corpo” appare incompatibile con l'esercizio dello sport proprio perché l'attività sportiva è una attività “lecita”, la quale non può essere marcata da connotati eticamente negativi, e “libera”, per ciò stesso inconciliabile con qualsiasi atteggiamento di tipo coercitivo; un tale atteggiamento violento verrebbe ovviamente riprovato e non già consentito e promosso dall'ordinamento giuridico (si pensi, per quanto riguarda il diritto civile, alla violenza quale vizio del consenso o alla violenza che caratterizza lo spoglio in materia possessoria o, dal punto di vista penalistico, alla violenza che costituisce il presupposto di determinate fattispecie criminose, da quella sessuale a quella privata). La definizione di sport a violenza necessaria si rivela peraltro inutile, oltre che inappropriata, dato che essa veniva utilizzata per indicare, in buona sostanza, soltanto gli sport da combattimento”.



considerata non già soltanto come diritto individuale ma anche quale “interesse” dell’intera collettività; interesse, questo, che i pubblici poteri hanno il compito di perseguire, a volte anche a scapito della libertà individuale (si pensi al divieto di praticare attività sportiva anche in forma individuale durante il *lock down*).

3. La tutela della salute dell’atleta disabile: tra ordinamento sportivo e ordinamento statale

Orbene, operare tale bilanciamento di interessi è compito non soltanto dell’ordinamento giuridico statale ma anche di quello sportivo.

Più precisamente, mentre fissare i limiti agli atti di disposizione del proprio corpo, conciliando il diritto alla ricerca della felicità con il dovere di protezione della salute (intesa come interesse della collettività) spetta all’ordinamento giuridico statale, spetta viceversa all’ordinamento sportivo il compito di adottare regole volte alla tutela della salute degli atleti siano essi o meno ‘disabili’, adeguandole nel tempo al fine di proteggere, anche in relazione al progresso della tecnica, l’incolumità fisica dei gareggianti.

Avviene così, dunque, che il legislatore statale al quale viene attribuita la tutela del diritto fondamentale alla salute ‘demandi’ all’ordinamento sportivo il compito di fissare regole tecniche affinché tale tutela non soltanto non venga compromessa ma addirittura possa essere realizzata.

Con riferimento a tale aspetto le regole volte alla tutela della salute degli atleti disabili dovranno ovviamente subire i necessari adattamenti in relazione alle varie discipline e ai vari tipi di disabilità; esse dovranno così tener conto delle tipologie e della gravità della disabilità dei praticanti al fine di limitare eventi dannosi dovuti tanto ai ‘fisiologici’ rischi insiti nella gara quanto alla particolare situazione psicofisica degli atleti.

Si pensi sol per fare un esempio al riguardo alla difficoltà di gestione e di realizzazione di un combattimento tra soggetti con disabilità intellettive, alla luce dei rischi che tale competizione potrebbe far sorgere proprio a causa della difficoltà di fare rispettare le regole agli atleti.

Proprio al fine di evitare tali pericoli, in relazione ad esempio alla scherma, il relativo regolamento stabilisce che essa “è praticata soltanto da atleti con disabilità fisiche (*amputati, paraplegici, tetraplegici, poliomielitici, emiplegici e lievemente spastici*). L’utilizzo delle armi previste da questa disciplina non consente a persone con deficit mentale di praticarla”.

O ancora all’art. 5 del Regolamento sanitario della FIDIC (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva E Relazionale) il quale dispone che “*gli atleti saranno sottoposti ad una batteria di differenti test cognitivi, effettuati direttamente dalla FIDIR nazionale, attraverso un pool di psicologi all’uopo individuati*”.

Si pensi ancora alla regola che proibisce, nel Judo agonistico per disabili intellettivo relazionali alcune tecniche particolarmente pericolose (leva articolata del braccio, strangolamento²⁹).

29 V. Reg. Judo per disabili, in <https://www.fjllkam.it/judo.html>. Maggiori limitazioni sono poi previste nel Judo per disabili non agonistico ove sono proibiti: sutemi-waza (tecniche di trascinamento a terra simili a tecniche di sacrificio); ude-kansetsu-waza (tecniche di leva articolare del braccio); shime-waza (tecniche di strangolamento); sankaku-waza (tecniche di triangolo); portare a termine una proiezione su uno o due ginocchi; tirare via le gambe dell’avversario con due mani (specialmente proiezioni quali morote-gari e ryo-ashi-dori); azioni che avvolgono o bloccano il collo



In altri termini, l'ordinamento sportivo, attraverso un continuo adattamento delle proprie regole tecniche, consente l'inserimento dei disabili nella comunità degli sportivi temperando la possibilità di far loro praticare sport potenzialmente rischiosi con i limiti che l'ordinamento statale pone in materia di atti di disposizione del proprio corpo.

4. Conclusioni

Alla luce delle precedenti considerazioni si può dunque ritenere che il processo di inclusione dei soggetti disabili nel mondo sportivo ha compiuto, specie negli ultimi anni, numerosi passi in avanti.

Basti pensare alla circostanza che il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante *“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*, in attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, *“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”* detta, al Titolo VI, la disciplina legislativa dell'accesso degli atleti disabili fisici e sensoriali nei Gruppi Sportivi Militari e nei Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato.

Al riguardo è stato sottolineato che *“la normativa segna un significativo passo avanti nell'affermazione del principio delle pari opportunità per le persone con disabilità, estendendo agli atleti paralimpici inseriti nei citati Gruppi Sportivi lo stesso trattamento giuridico ed economico originariamente riservato ai soli atleti normodotati”*³⁰.

O, ancora, si pensi al recente schema di Decreto del 14 luglio 2022 adottato dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Finanze³¹ il quale prevede che *“hanno diritto, in via sperimentale, agli ausili e alle protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, gli invalidi civili amputati di arto e/o gli affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi che praticano, o sono in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali in una fascia d'età compresa tra i 10 e i 64 anni. Per i minori di anni 18 non è prevista la certificazione di accertamento dell'invalidità civile”*.

Rimangono tuttavia ancora oggi numerosi limiti al processo di inclusione degli sportivi diversamente abili; limiti il cui progressivo superamento rappresenta un obiettivo del c.d. piano di lavoro dell'UE 2021-2024 sullo sport e che erano stati specificamente evidenziati nelle *“Conclusioni sull'accesso allo sport per le persone con disabilità”* del 7 giugno 2019, del Consiglio dell'UE e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nel quale si legge, testualmente, che *“le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di essere soggette a svantaggi socioeconomici, come povertà*

dell'avversario; azioni giudicate potenzialmente pericolose dall'arbitro.

30 A. RICCOBENE, *La tutela delle pari opportunità per gli atleti con disabilità nel d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36*, in AA. VV., *Commento alla Riforma dello Sport (legge delega 86/2019 e decreti attuativi 28/2/2021 nn. 36,37,38,39 e 40)*, a cura di L. Santoro – G. Liotta, Palermo, 2021, p. 137 ss..

31 V. Schema di decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo all'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica – art. 104, comma 3-bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con Legge 17 luglio 2020, n. 77 – ID MONITOR 3954, in www.informareunh.it/wp-content/uploads/Decreto-Salute-MEF-ausili-per-sport-persone-con-disabilita-2022.pdf.



*e reddito basso, isolamento sociale, discriminazione, accesso limitato al mercato del lavoro, accesso limitato ai trasporti, minori opportunità di istruzione nonché difficoltà relative alla salute. Tutti questi aspetti hanno un impatto negativo sulle possibilità delle persone con disabilità di partecipare ad attività sportive*³².

Si pensi, ancora, alla fattispecie affrontata nella decisione del 25 gennaio 2022 con la quale la CEDU ha condannato lo Stato serbo per avere attuato una discriminazione tra sportivi normodotati e sportivi disabili; nel caso di specie due giocatori di scacchi non vedenti, già vincitori di diverse medaglie nelle Olimpiadi di Scacchi per Non Vedenti, avevano lamentato il comportamento discriminatorio tenuto dalle autorità Serbe le quali avevano loro negato taluni benefici economici e premi, così come un riconoscimento formale dei loro risultati attraverso un diploma onorario; premi e benefici economici che viceversa erano stati riconosciuti a parità di condizioni a scacchisti normodotati³³.

La Corte ha rinvenuto una violazione del divieto generale di discriminazione, avendo evidenziato che, sebbene fosse legittimo per le autorità serbe riservare i riconoscimenti ai risultati più alti raggiunti e alle competizioni più importanti, non vi era alcuna ragione oggettiva e ragionevole per il trattamento differenziato riservato ai ricorrenti rispetto a coloro che – nella stessa disciplina – avessero vinto competizioni internazionali ma fossero vedenti.

Nonostante siano dunque ancora numerosi i limiti da superare per una completa inclusione dei disabili si può comunque ritenere come lo sport rappresenti uno strumento privilegiato del processo di inclusione, il quale fa sì che soggetti considerati fragili possano progressivamente acquisire una maggiore forza all'interno della società.

Un'ottica inclusiva che, come si è cercato di rilevare, implica la promozione delle diversità, le quali devono essere non già soltanto accettate bensì valorizzate al fine di sfruttare, così come insegnano le storie di Tirteo e di Enrico Toti, il prezioso contributo che le diverse abilità possono apportare all'intera società.

32 V. Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'accesso allo sport per le persone con disabilità, in [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0607\(03\)#:~:text=10.,e%20promuovendo%20l'inclusione%20sociale](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0607(03)#:~:text=10.,e%20promuovendo%20l'inclusione%20sociale).

33 V. Corte Edu (Seconda Sezione), 25 gennaio 2022, ric. n. 29907/16 e altri, Negovanović e Altri c. Serbia, in www.questionegiustizia.it.